

**Un'esposizione sintetica del principio "verde"
nel Progetto del Codice Civile Verde per la Cina**

* * *

Presentazione

Qualche breve parola per introdurre lo scritto del prof. Xu Guodong, la cui pubblicazione su questa rivista vuole anche rappresentare un segnale di forte attenzione verso il mondo giuridico cinese, attualmente in fibrillante fermento, così come l'economia di tale Paese.

Per chi è completamente all'oscuro di conoscenze sull'ordinamento cinese, giova infatti avvisare che esso – pur avendo una sua rilevante peculiarità – presenta punti di contatto, tanto rilevanti quanto inaspettati, con i nostri sistemi giuridici, specialmente per quanto concerne gli istituti di diritto civile e commerciale.

Verso la fine del XIX secolo, infatti, l'apertura agli scambi commerciali portò la Cina ad iniziare un processo di allontanamento dalla propria secolare tradizione, accompagnato da una certa attenzione ai modelli offerti dal sistema giuridico più vicino, quello giapponese. Quest'ultimo, però, era a sua volta fortemente influenzato dal sistema germanistico, che così fece breccia in Cina. Ciò inevitabilmente condusse gli studiosi locali ad interessarsi anche al sistema romano.

Nel 1949 la rivoluzione promossa da Mao Zedong interruppe bruscamente non solo questo processo, ma anche gli stessi studi giuridici, ritenuti superflui, al pari delle persone che li coltivavano. L'organizzazione così data al paese implicava fra l'altro che i rapporti tra i vari soggetti venissero al massimo intesi come una « questione pratica », da risolversi in base alle indicazioni fornite dal Partito Comunista. Ad ogni modo, per quanto concerne le relazioni tra le imprese statali, si affermava una visione grosso modo vicina a quella accolta dal modello sovietico.

Nel 1979, con l'avvento di Deng Xiaoping dopo la morte di Mao e la fine della « Banda dei Quattro », si ebbe la nuova svolta epocale, con la decisione della Cina di aprire gradualmente la propria economia agli scambi con il mondo occidentale, ponendo fine al precedente isolamento. In tale ottica, nel paese andava anche ricostruito un adeguato ambiente giuridico, che consentisse la nascita e l'attecchimento dei nuovi rapporti. All'uopo, la Cina adottò

un approccio pragmatico. Vennero costituite sul proprio territorio alcune zone speciali, nelle quali era possibile l'insediamento di operatori stranieri sulla base di una normativa parimenti speciale nonché settoriale, e cioè dedicata a regolare le relazioni tra questi ultimi ed i partners cinesi con riferimento alle singole tipologie di affari. Trattandosi inizialmente di joint ventures a partecipazione mista nonché di rapporti commerciali internazionali, il modello ispiratore tendeva ad essere quello di matrice anglosassone, sebbene recepito con gli adattamenti ritenuti necessari per la realtà locale. Poi, man mano che tale processo produceva risultati positivi e l'economia locale cresceva, la tendenza fu estendere (con gli adattamenti reputati necessari) l'applicazione di quanto sperimentato a tutto il territorio nazionale⁽¹⁾, da un canto, nonché ai rapporti tra soli soggetti cinesi, dall'altro⁽²⁾. A livello internazionale, tale

(1) Vanno ricordati, senza pretesa di esaustività: *Equity Joint Ventures (EJV) Law*, *Cooperative Joint Ventures (CJV) Law*, *Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE) Law*. Tali provvedimenti legislativi sono completati dalle relative norme attuative: *Implementing Regulations of the Law on Sino-foreign EJV*; *Implementing Rules of the Law on Sino-foreign CJV*; *Implementing Rules for the Law on Wholly Foreign-Owned Enterprises*.

(2) Tra i provvedimenti legislativi attualmente vigenti, emanati dal Comitato Permanente dell'Assemblea Popolare Nazionale, si può citare: *Enterprises Bankruptcy Law (1986)*; *Unfair Competition Law (1993)*; *Company Law (1993, riformata per la terza volta nel 2005)*; *Negotiable Instruments Law (1995, riformata nel 2004)*; *Law on Township Enterprises (1996)*; *Law on the Coal Industry (1996)*; *Auction Law (1996, riformata nel 2004)*; *Price Law (1997)*; *Partnership Enterprises Law (1997)*; *Law on Individual Proprietorship Enterprises (1999)*; *Law on Bid Invitation and Bidding (1999)*; *Electronic Signature Law (2004)*; *Enterprise Bankruptcy Law (2006)*; *Anti-Monopoly Law (2007)*. Tra quelli promulgati dal Consiglio di Stato (e cioè il governo): *Enterprise Partnership Law (1997, revisionato nel 2006)*; *Regulations on the Administration of Registration of Partnership Enterprises (1997, modificato nel 2007)*; *Regulation on Prohibition of Pyramid Selling (2005)*; *Regulation for the Administration of Commercial Performances (2005)*; *Interim Administrative Measures for the Startup Investment Enterprises (2006)*; *Regulations on Commercial Franchising (2007)*. Per avere un'idea corretta di come una determinata materia sia regolata, però, non basta considerare le relative norme a livello legislativo, dovendosi invece considerare anche i loro regolamenti applicativi. Ciò rappresenta un motivo di incertezza per gli operatori (che, alla prova dei fatti, non sembra comunque abbia sino ad ora ostacolato lo sviluppo economico), siccome le autorità amministrative locali godono di ampia discrezionalità nell'emanarli e nemmeno sono tenute alla loro pubblicazione, dando così origine anche a risultati spesso eterogenei. A fare parziale chiarezza contribuiscono i seguenti regolamenti di varie autorità amministrative centrali (ivi compresi i ministeri): *Measures for the Administration of the Listed Company Issuing New Shares (2001)*; *Measures for the Administration of Disclosure of Shareholder Equity Changes of Listed Companies (2002)*; *Interim Provisions on Preventing the Acts of Price Monopoly (2003, andrà verosimilmente coordinato con la nuova legge in materia)*; *Administrative Provisions on the Registration of Companies' Registered Capital (2005)*; *Measures for the Administration of the Share-trading Reform of Listed Companies (2005)*; *Regulations on Direct Selling Administra-*

processo si accompagnava alla stipulazione di numerosi accordi bilaterali per favorire gli scambi commerciali, sino a sfociare nell'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (novembre 2001). Al fine di vedere accolta la propria domanda di ammissione, la Cina si impegnava – fra l'altro – a predisporre un quadro normativo certo e trasparente relativamente a quanto rilevante per gli scambi internazionali nonché ad assicurare trasparenza nell'attività della pubblica amministrazione ed un controllo giurisdizionale su di essa (fermo però restando che in tale paese non vige il principio della separazione dei poteri e che esiste una forte sovrapposizione tra le istituzioni ed il Partito comunista cinese, siccome i membri del secondo rivestono tutt'oggi i ruoli chiave nelle prime).

L'evoluzione delle condizioni economiche e sociali rendeva tuttavia necessario intervenire gradualmente anche sulla disciplina dei rapporti civilistici, cosa che aveva rilevanza direttamente sul piano interno. In questo caso, il modello ispiratore adottato – pur sempre seguendo una «via cinese», e cioè introducendo gli adattamenti opportuni in considerazione della realtà locale⁽³⁾ – è invece stato quello romanistico, anche grazie alle esperienze culturali accumulate prima dell'intervento di Mao, poi rivalutate ed approfondite dai giovani giuristi cinesi, studiosi formati all'estero, Italia compresa⁽⁴⁾. Va enfatizzato come proprio tale modello sia quello di riferimento anche per la «legge sui principi generali di diritto cinese» del 1986, per la «legge sulle garanzie delle obbligazioni» del 1995 e per la «legge sui contratti» del 1999, dal cui insieme emerge oggi – quando ancora non derogata da norme settoriali – la disciplina generale applicabile alle obbligazioni ed ai contratti (e dunque le regole su: iter di loro formazione, effetti, modificazioni, estinzione, responsa-

tion (2005); Measures for the Administration of Information Reporting and Disclosure of Direct Selling Companies (2005); Measures for the Administration of the Depositing, Payment and Using of the Deposit of Direct Selling Companies (2005); Implementing Measures on the Administration on Production License for Industrial Products (2005); Measures for the Annual Inspection of Enterprises (2006); Measures for the Supervision and Examination of the Government's Price Costs (2006); Administrative Measures for Archiving Commercial Franchises (2007); Measures for the Administration of Information Disclosure of Commercial Franchises (2007).

⁽³⁾ La tecnica redazionale, adottata per i provvedimenti legislativi, a sua volta presenta proprie specifiche caratteristiche, siccome le norme stesse vengono anche intese come uno strumento didascalico per i loro destinatari ed interpreti.

⁽⁴⁾ Per le ragioni spiegate nel testo, gli studi sul diritto romano hanno trovato nuova linfa proprio in Cina, ai cui giuristi la cultura del nostro Paese non è indifferente anche in altri campi. Si pensi alla traduzione in cinese dell'opera di BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, recentemente curata dal prof. Huang FENG, che insegna al *College for Criminal Law Science of Beijing Normal University*.

bilità per inadempimento, . . .). Quest'ultimo provvedimento, inoltre, contiene alcune disposizioni specifiche per singole tipologie contrattuali.

L'accumularsi di una legislazione settoriale, sempre più complessa e di ampio spettro in materia civile e commerciale, ha poco per volta creato l'esigenza di una sua sistemazione organica, rappresentata dall'adozione di un codice civile. All'inizio di questo millennio, a livello politico si decise che i tempi non erano ancora maturi, preferendosi mantenere una metodologia pragmatica e sperimentale. Ciò nonostante, in varie università sono proseguiti gli studi per l'elaborazione di un codice civile cinese, che si sono concretizzati principalmente in due progetti – uno è quello elaborato dal prof. Xu Guodong – poi sottoposti a più riprese all'attenzione del massimo organo legislativo cinese (l'Assemblea Popolare Nazionale, che si riunisce circa due volte l'anno per esaminare – o piuttosto ratificare – quanto elaborato in sede di commissioni e, soprattutto, di Comitato Permanente).

Al di là delle citate ragioni di opportunità, la strada per l'adozione di un codice civile trovava ostacolo anche nella necessità di affrontare lo spinoso tema del diritto di proprietà, specie per quanto concerne quella rurale. Tali problemi sembrano aver trovato almeno parziale soluzione nella primavera del 2007, quando è stata adottata una specifica legge sui diritti reali ⁽⁵⁾ stralciando la questione della proprietà rurale, che resta invece preclusa ai privati, cui compete solo l'uso limitato nel tempo ⁽⁶⁾.

Per la comunità scientifica, è sempre un momento affascinante quello in cui un paese discute circa l'adozione del proprio codice civile. Ciò lo è ancor più con riferimento alla Cina, siccome sarebbe non solo un evento storico, ma anche un provvedimento legislativo applicabile ad oltre un miliardo di esseri umani.

⁽⁵⁾ La legge sui diritti reali, comprendente anche quelli di garanzia, è stata adottata nel marzo 2007 dall'Assemblea Popolare Nazionale. Può forse essere interessante richiamare l'attenzione su alcune norme contenute nella parte prima di tale provvedimento, dedicata ad individuare i principi generali in materia: l'articolo 1 («*In accordance with the Constitution Law, the present Law is enacted with a view to maintaining the basic economic system of the state, protecting the socialist market economic order, clearly defining the attribution of the res, bringing into play the utilities of the res and safeguarding the real right of the right holder*»), l'articolo 5 («*The varieties and contents of real rights shall be prescribed by law*»), l'articolo 6 («*The creation, alteration, alienation or termination of the real right of a realty shall be subject to registration in accordance with law. The creation or alienation of the real right of a chattel shall be delivered in accordance with law*») e l'articolo 7 («*One shall, when acquiring or exercising a real right, comply with the law, respect social morals and may not infringe upon the public interests or the lawful rights and interests of any other person*»).

⁽⁶⁾ Legge sui contratti concernenti la terra nelle aree rurali, adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Popolare nazionale nell'agosto 2002.

Inoltre, è inverosimile pensare che si tratterebbe comunque di un fenomeno irrilevante a livello europeo. Da un canto, infatti, le soluzioni accolte nel futuro codice civile cinese non potranno non fornire spunti al dibattito dottrinario, cosa che – con il tempo – potrebbe poi traslare dall’ambito meramente comparatistico a quello delle singole discipline, influenzandole. Dall’altro – e forse più nell’immediato – i nostri operatori economici (e, di conseguenza, i giuristi che li assistono) si troveranno sempre più a doversi confrontare con il diritto cinese ⁽⁷⁾: infatti, con il crescere della forza economica di detto Stato ⁽⁸⁾, nelle relazioni contrattuali il suo diritto tende ad affermarsi come quello applicabile per scelta delle parti, e ciò anche quando vi sarebbe la libertà di statuire diversamente (cosa invece non possibile, ad esempio, qualora i contratti concernono lo sfruttamento delle risorse naturali site in tale paese). L’adozione di un codice civile permette anche di supera-

(7) Ivi compreso il diritto *antitrust*, essendo stato introdotto in Cina con la citata legge adottata nell’anno 2007, che – pur presentando una propria specificità e purtroppo ancora una certa indeterminazione – prende anch’essa sensibilmente spunto dalle norme sulla concorrenza statunitensi ed europee.

(8) Può essere suggestivo sottoporre al lettore quanto si legge nell’editoriale ad una pubblicazione economica, dal titolo *Marchi del 21° secolo*, in *Global Investor*, febbraio 2005, p. 5 (a cura del CREDIT SUISSE): «*La crescita della Cina e più di recente dell’India e del Brasile ha influenzato notevolmente l’economia mondiale, riducendo sensibilmente i prezzi delle merci prodotte, creando al contempo nuovi importanti mercati nazionali e incrementando la domanda di energia e materie prime. Queste tendenze sono senza dubbio importanti, ma esse tendono a deviare l’attenzione da un processo parallelo che nei prossimi anni potrebbe avere un impatto persino maggiore sulle aziende mondiali. Si tratta di un mercato progressivamente in crescita costituito da società cinesi, indiane e infine brasiliane, per le quali la competizione non si basa più esclusivamente sul prezzo, bensì sullo sviluppo di marchi e di reti di distribuzione propri, con il sostegno di una tecnologia che procede a grandi passi. ... Per accelerare le cose, le società cinesi e poi quelle indiane hanno a disposizione una possibilità diversa e molto più aggressiva, ossia quella di acquistare dei marchi occidentali e delle reti di distribuzione consolidati subentrando completamente, o diventando il partner dominante in joint venture con partner più deboli. Ciò permetterebbe una penetrazione nei mercati occidentali con una tempistica notevolmente accelerata*». Tale previsione ha poi trovato una conferma nell’inchiesta «*Se la Cina compra il mondo*», in *La Repubblica*, 21 dicembre 2007, p. 29, che ha preso spunto dall’interesse manifestato da imprenditori cinesi per acquisire il controllo sulla banca d’investimenti Morgan Stanley. Si veda anche l’analisi economica svolta da CIPOLLETTA, *Se il mondo scopre di dipendere dalla Cina*, in *Il Sole/24 Ore*, 27 luglio 2007, p. 1: «*Fino a poco tempo fa la Cina faceva paura per la sua capacità competitiva che si traduce in esportazioni sempre più ampie e per la sua crescita (il suo PIL, misurato a prezzi e scambi correnti, ha superato quello della Germania nel 2007). Oggi fa paura perché si teme che, con la massa di capitali di cui dispone, possa comprarsi le maggiori imprese mondiali. Domani, c’è da scommetterci, la Cina farà paura per una ragione opposta: il rischio di un suo brusco rallentamento, tale da generare una recessione a carattere mondiale*».

re alcune obiezioni, spesso invocate sul piano teorico dai contraenti che preferirebbero evitare tale situazione, fondate sull'asserita mancanza di chiarezza o completezza del quadro normativo che detta opzione comporterebbe.

Sotto diverso profilo, l'adozione di un codice civile cinese – in cui i diritti della persona trovano tutela a livello delle relazioni tra privati, confermando quanto già sancito da vigenti leggi settoriali, quali i principi generali sulla responsabilità extracontrattuale – rappresenterebbe un significativo passo, che sempre con il tempo si confida possa esercitare la propria influenza anche con riferimento agli altri settori del diritto di tale paese⁽⁹⁾ nonché a livello costituzionale⁽¹⁰⁾.

Oltre che per tutto quanto appena menzionato, il progetto di codice civile per la Cina, curato dal prof. Xu Guodong insieme ai propri collaboratori, risulta particolarmente interessante anche per un'altra circostanza: esso è sì ispirato alla tradizione romanistica, ma anche ad una nuova idea, il «principio verde». Prima di lasciare spazio alla lettura dello scritto, in cui tale progetto viene presentato proprio dal suo ideatore, va ancora sottolineato come i vari membri dell'equipe, che vi ha lavorato, abbiano prima trascorso un periodo di studio in diversi paesi (anche dell'America Latina) i cui ordinamenti si richiamano al diritto romano, per poi fondere nel loro elaborato le esperienze così accumulate.

Ermenegildo Mario Appiano

* * *

Il *Progetto del Codice Civile Verde*, redatto dal sottoscritto, fu pubblicato già nell'ottobre del 2003 dalla Casa Editrice *Documenti di Scienze Sociali*. Esso consta di dieci sottolibri, ovverosia di un titolo preliminare, di un primo sottolibro sulle persone fisiche, un secondo sulle persone giuridiche, un terzo sul diritto matrimoniale e di famiglia, un quarto sul diritto di successione, un quinto sui diritti reali, un sesto sui diritti di proprietà intellettuale, un settimo sulla parte generale del diritto di obbligazione, un

⁽⁹⁾ Un importante segnale di vitalità della società civile cinese è colto da BÉJA, *La vita difficile dei censori*, in *ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) policy brief*, n. 56, luglio 2007. Più pessimista J. MANN, *The China fantasy: why capitalism will not bring democracy to China*, 2008.

⁽¹⁰⁾ Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, *White paper on China efforts and achievements in promoting the Rule of Law*, 28 febbraio 2008.

ottavo sulle singole obbligazioni nonché un titolo accessorio sul diritto privato internazionale. Il cosiddetto ‘principio verde’ fu innanzitutto rintracciato nelle seguenti disposizioni, contenute nell’art. 9 del titolo preliminare: «Nell’adempiere alle proprie attività civili l’individuo è chiamato ad attenersi ai principi di risparmio delle risorse, tutela dell’ambiente e rispetto dei diritti degli animali». Mi fu sovente chiesto a cosa fosse dovuto il ricorso all’attributo ‘verde’ nella nomenclatura del suddetto *Codice*, o dove fosse esattamente il ‘verde’ di cui esso fa menzione; in passato mi capitò di rispondere nei seguenti termini: «il *verde* definisce un equilibrio tra umanità e risorse, un rapporto di coesistenza pacifica tra l’uomo e gli altri esseri nonché un ridimensionamento dello *status* umano» (1). È tuttavia giunto il momento di argomentare in dettaglio questa risposta, illustrando con maggior precisione le implicazioni del concetto *verde* nelle varie componenti del *Codice* in questione.

Un problema ‘verde’ soggiace in realtà all’oggetto stesso del diritto civile; quest’ultimo, si sa, regola i rapporti tra persone e i rapporti di proprietà; nel rapporto tra le persone è risolto il problema dell’organizzazione della società umana, mentre nel rapporto di proprietà è risolto quello tra uomo e risorse. Circostritta è la quantità dei beni, mentre assai nutrita è quella dei soggetti che ad essi aspirano; questo pronunciato appetito determina un’acuta tensione nel rapporto tra uomo e risorse, nonché una situazione di protratto imbarazzo per la società umana; nel diritto civile tale imbarazzo trova riflesso nell’opposizione tra i due elementi ‘bene’ e ‘persona’, la cui rimozione rappresenta la ragion d’essere stessa del diritto civile. Possiamo definire ‘verde’ il diritto civile in grado di attenuare con le proprie istituzioni la tensione tra i due suddetti elementi, definendo viceversa “giallo” il suo contrario; giallo come la terra arida battuta dal vento, costretta dalla devastazione della flora a mostrare il proprio aspetto originario. A sguardi attenti non sfuggirà infatti come la terra tenda ad essere tanto più verde quanto più è rilassato il rapporto tra uomo e risorse; tenderà viceversa puntualmente al giallo laddove siffatto equilibrio venga meno. Gli Stati Uniti e la Cina si configurano in tal senso agli antipodi: durante il mio soggiorno a New York fui sovente turbato dall’assenza di campi coltivati in questa come nelle aree limitrofe; aree che in Cina sarebbero state devolute all’agricoltura erano qui interamente coperte di foreste, e l’estensione immensa di questi spazi verdi non mancò di destare in me una certa apprensione per il problema dell’approvvigionamento ali-

(1) Xu GUODONG, «*Tre bastoni o un edificio grande? Questo è il problema*» - Prefazione al Progetto del Codice Civile Verde, 2003 - Documenti di Scienze Sociali.

mentare americano; in Cina si è invece piantato ovunque si potesse piantare e si è continuato a farlo anche laddove non lo si dovesse fare, guadagnandone, complice l'antico errore d'identificare la buona sorte con un'abbondante prole, in terre 'gialle' e fiumi 'gialli'. Sicché non sarà difficile scorgere nel concetto di 'verde' un mero sinonimo di 'ecologismo' – e, viceversa, nel suo antagonista 'giallo', un mero sinonimo di 'anti-ecologismo'; ne deriva la possibilità di tradurre il *Codice Civile Verde* nei termini di 'codice civile ecologista' che, sulla base di un approccio pessimistico alle prospettive a venire dell'umanità, ammette l'inesorabilità di un esaurimento delle risorse, ma anche una sua parziale evitabilità, perseguibile vietando o circoscrivendo drasticamente gli sprechi di risorse da parte dell'uomo, onde non comprometterne irreparabilmente la sopravvivenza.

Ma che tipo di strategie consentono a un codice ecologista il perseguimento dei propri obbiettivi? Le normative elaborate nel *Codice Verde* sono sostanzialmente riconducibili a tre tipologie: soggettiva la prima, oggettiva la seconda, metodologica la terza; sondiamone uno alla volta i contenuti.

L'approccio soggettivo persegue il contenimento della tensione tra uomo e risorse agendo direttamente sui soggetti, insistendo cioè su una riduzione quantitativa dei soggetti desideranti. Questo primo approccio consta principalmente di tre aspetti: sorveglianza in primo luogo la comparsa di soggetti in eccesso rispetto alla quantità di risorse; la pianificazione familiare, istituzione giuridica votata al conseguimento di quest'obbiettivo, appare nell'art. 6 del terzo libro del *Codice Verde* nella nomenclatura di 'principio generativo verde' imponendo alla coppia «l'obbligo d'implemento del controllo delle nascite». Interviene in secondo luogo sul numero complessivo dei soggetti desideranti razionalizzandone i criteri di decesso e identificando la morte fisica con quella cerebrale; l'art. 12 del libro primo sancisce infatti come la morte sia «determinata dalla perdita irreversibile delle funzioni cerebrali», una formula in contrasto con l'impostazione tradizionale che identifica invece il criterio di morte con l'arresto del battito e del respiro. Il nuovo criterio argina il ricorso a farmaci e cure mediche in pazienti cerebralmente deceduti con pulsazioni attive, risparmiando trattamenti e preziose risorse in prospettiva di casi più urgenti. Circoscrive infine la quantità di oggetti del desiderio ascrivibili ai soggetti stessi; a questo scopo negli articoli 34 e 208 ss. del primo libro è adottata la figura di un curatore di prodigalità in grado di limitare la capacità di agire di quei soggetti più inclini all'eccesso, a tutela della proprietà familiare, come anche di quella sociale. Sussistono anche per quanto riguarda i non prodighi restrizioni alla facoltà d'indulgere in sprechi: è quanto disposto

dall'art. 30 del quinto libro, secondo cui «nell'esercizio dei propri diritti reali, il proprietario è chiamato all'osservanza degli obblighi di salvaguardia dell'ambiente e di risparmio delle risorse».

L'approccio oggettivo persegue il contenimento della tensione tra uomo e risorse intervenendo, questa volta, sugli oggetti. Esso si propone innanzitutto di circoscrivere i domini del libero possesso; l'art. 33 del *titolo preliminare* offre ad esempio una classificazione dell'animale nelle due categorie di consumabile domestico e consumabile selvatico, laddove a quest'ultimo è conferito lo *status* di «essere intermedio tra l'uomo e l'oggetto in possesso di alcuni diritti, esercitati in sua vece per il tramite degli organismi di protezione animale»; lo stesso articolo prescrive «ai soggetti civili un obbligo di benevolenza nei confronti di entrambe le categorie in questione». Implicito è il proposito dell'esclusione progressiva di una categoria animale dal dominio degli 'oggetti', onde instaurare una convivenza pacifica tra l'uomo e gli altri esseri. L'art. 166 del libro quarto sulle «disposizioni testamentarie a vantaggio dell'animale» ne riconosce la validità accettando l'animale quale beneficiario del testamento, ulteriore timido passo avanti nel processo di soggettivizzazione dell'animale stesso; quanto a quella categoria ancora del tutto sprovvista dello *status* soggettivo, il contenuto dell'art. 19 del quinto libro dispone anche per essa, «salvo regolamenti legali contrari, disposizioni analoghe a quelle previste per gli oggetti. Nell'esercizio dei propri diritti su oggetti in possesso di valore ecologico è tuttavia imposto di proteggerne le qualità, conformandosi alle disposizioni del diritto ambientale e alle altre normative appositamente formulate in tal senso»; ciò pone le fondamenta normative necessarie ad una salvaguardia del valore ecologico dell'animale.

Si è quindi tentato di accrescere le occasioni di sfruttamento delle singole risorse nei sei passaggi illustrati di seguito. Si tratta innanzitutto dei regolamenti sull'usucapione, descritti negli artt. 250-265 del quinto libro; può far sorridere appurare come un'istituzione 'verdissima' come l'usucapione possa esser stata fraintesa nella vecchia Cina, che vi scorgeva un incoraggiamento all'appropriazione illecita: essa autorizza terzi allo sfruttamento di un bene trascurato (a riprova dell'assunta superfluità della proprietà in questione) dal suo proprietario. Il principio è analogo a quello che consente a terzi l'utilizzo dei sedili vuoti di un teatro, qualora ve ne sia la necessità e a rappresentazione ultimata; suo obbiettivo è ancora una volta il contenimento della tensione tra uomo e risorse; nel perseguimento di quest'obbiettivo *verde* l'art. 259 del libro quinto non contempla la buona fede del possessore quale condizione essenziale all'usucapione completa e consente piuttosto l'acquisto di beni mobili e immobili al pos-

sessore di malafede (sebbene ciò richieda tempi assai lunghi): questo perchè l'utilizzo di preziose risorse sociali da parte del possessore di malafede è comunque inteso quale preferibile a un loro spreco. Il concetto di usucapione formulato all'interno del *Codice Verde* prevede in effetti, per ogni proprietà, un proprietario privato ed un proprietario sociale; nell'astensione del primo da un suo utilizzo attivo è percepita come uno spreco, come un utilizzo improprio della ricchezza sociale, tale da giustificare l'esproprio per mano di un qualsivoglia membro della stessa società.

Seguono le norme relative ai rapporti di vicinato contenute negli artt. 365-396 del quinto libro; si tratta sostanzialmente di restrizioni al possesso privato del possessore onde ottimizzare lo sfruttamento della ricchezza sociale, secondo uno spirito che traspare in particolare dal contenuto degli artt. 391, sugli ingressi a fondo chiuso, e 394, sugli accessi all'illuminazione esterna: nel primo è sancito, previo pagamento, il diritto del proprietario del fondo chiuso a passare per il fondo adiacente onde valorizzare questo tipo di proprietà; nel secondo è sancito, previo accordo del vicino, il diritto del coproprietario all'apertura di varchi o finestre sulla parete comune onde valorizzare l'abitazione stessa. Si tratta in entrambi i casi di disposizioni atte ad ottimizzare lo sfruttamento della ricchezza sociale.

Una terza normativa concerne la natura pubblica dell'acqua. È contenuta nell'art. 439 del libro quinto, secondo cui «l'acqua è una risorsa pubblica; qualora ve ne sia la necessità e previa soddisfazione delle necessarie condizioni, il possessore della risorsa idrica è chiamato ad accordarne l'utilizzo a terzi»; l'acqua, si sa, rappresenta oggi una risorsa carente; secondo le stime dell'ONU nel giro di vent'anni circa due terzi della popolazione mondiale sarà chiamata a fronteggiare gravi problemi di approvvigionamento idrico⁽²⁾. Sicché onde utilizzare al meglio tale risorsa e soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di persone abbiamo optato per farne un bene collettivo, opponendo restrizioni, nell'interesse pubblico, ai diritti di proprietà del possessore; il quale è normalmente proprietario del suolo sul quale l'acqua è ubicata; la suddetta clausola dimostra tuttavia come la proprietà sul suolo non implichi affatto quella sulla risorsa idrica in esso contenuta: l'acqua condivide in tal senso un carattere di *res communes omnium*.

Una quarta normativa, contenuta nell'art. 173 del sesto libro, regola nei seguenti termini la licenza coercitiva contro l'abuso di brevetto: «Sca-

(2) Cfr. LOBRANO, *Uso dell'acqua e diritto nel Mediterraneo. Uno schema di interpretazione storico-sistematica e de iure condendo*, p. 1, in <http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Lobrano-Acqua-diritto-Mediterraneo.htm>, 2006-6-8.

duti tre anni dall'avvenuta concessione del brevetto – ovvero quattro dall'inoltro della richiesta (si applica il periodo più lungo) – è lecito che il dipartimento di Stato per la proprietà intellettuale ricorra alla licenza coercitiva onde, su richiesta di persone giuridiche o associazioni non riconosciute in condizione di adempiervi, autorizzare questi ultimi all'esercizio del brevetto stesso, qualora ne abbiano sollecitata la cessione da parte dell'inventore o titolare su presupposti ragionevoli senza tuttavia conseguirla nei tempi opportuni». Un brevetto concesso è una ricchezza sociale; il suo mancato utilizzo da parte del detentore comporta dunque lo spreco di una ricchezza sociale. Ne deriva l'opportunità di un intervento del Dipartimento di Stato per la proprietà intellettuale, il quale agisca nell'interesse collettivo opponendo restrizioni al diritto individuale e cedendo il brevetto a persone giuridiche o associazioni non riconosciute in condizione di adempiervi; ciò secondo un principio affine a quello dell'usucapione e proteso ad ottimizzare lo sfruttamento del patrimonio sociale.

Una quinta normativa regola i termini del subaffitto nelle modalità descritte dagli artt. 454 e 474 dell'ottavo libro: essi autorizzano l'affittuario, previo consenso del locatore, a subaffittare a terzi la cosa locata o subaffittarne una parte senza il consenso del locatore. Si tratta anche in questo caso di un sistema orientato ad ottimizzare lo sfruttamento del patrimonio sociale; un esempio: in passato mi capitò di affittare una stanza presso il palazzo Butler della Columbia University al prezzo di 1000 dollari al mese; senonché mi trovai, nei mesi di gennaio e di aprile, a dover rispettivamente soggiornare nelle città di New Orleans e San Juan. Pur trovandomi altrove ero tuttavia chiamato e persistere nel pagamento del suddetto affitto, benchè questo rappresentasse uno spreco tanto per me quanto per la società; questo duplice spreco può tuttavia essere aggirato qualora sussista un'autorizzazione al subaffitto: proprio in considerazione di siffatta premessa il subaffitto ricorre tra le pratiche contemplate dai regolamenti della Columbia University ed è riproposto nel nostro *Codice Verde*.

Un sesto regolamento, descritto nell'art. 29 del libro ottavo, concerne il contratto di *timesharing* sulle installazioni per le vacanze. Si tratta in realtà di un'aggiunta comparsa a seguito della terza revisione del *Codice* e volta a renderne ancor più 'verdi' i contenuti. Questo tipo di contratto è sostanzialmente orientato ad estendere a un maggior numero di persone l'accesso alle installazioni per vacanze a prezzi convenienti, che si tratti di appartamenti, accampamenti, *yacht* e via dicendo: lo sviluppo della classe media e dell'industria turistica ha fatto della villeggiatura un'esigenza diffusa; l'acquisto d'immobili ad uso privato è senza dubbio il miglior modo per soddisfarla, ma solo al villeggiante abiente è concesso

muoversi in tal senso, compromettendo per altro la disponibilità stessa delle installazioni. Un'alternativa è piuttosto rappresentata dalla rotazione nell'utilizzo di un ambiente collettivamente acquistato. Questo ridurrebbe le spese arginando il problema del ridotto accesso alle installazioni; il periodo di villeggiatura consta tuttavia di alta e di bassa stagione, mentre il numero dei comproprietari deve essere necessariamente soggetto a restrizioni; ne conseguono protratti squilibri nell'utilizzo e nell'accesso alle installazioni, nonché la persistenza di pronunciati costi di villeggiatura. Una terza alternativa è rappresentata dal *timesharing* sulle installazioni per vacanze: con essa il diritto all'uso dell'installazione è reso trasferibile previa compravendita o permuta, arginando il problema dello squilibrio e del ridotto accesso all'utilizzo delle installazioni in questione. La prima incognita è risolta consentendo la sostituzione di un lungo periodo di villeggiatura in bassa stagione con un lasso di tempo più breve durante il periodo di alta stagione; la seconda è potenzialmente risolta dall'introduzione di un sistema di permuta all'interno del contratto di *timesharing*, volta a rendere mutualmente trasferibili entro la cerchia dei titolari i tempi di sfruttamento dell'installazione in questione: qualsiasi titolare sarà in condizione di beneficiarne, determinandone uno sfruttamento continuo o, quantomeno, massimo. Ciò innescerà un utilizzo pieno delle risorse destinate alla villeggiatura, arginando il conflitto tra il pronunciato numero di aspiranti villeggianti e la numericamente ridotta disponibilità d'installazioni. L'estensione del contratto di *timesharing* alle installazioni per le vacanze si rivela in questo marcatamente 'verde', alimentando il carattere 'verde' dell'omonimo *Codice*.

Il cosiddetto approccio metodologico persegue il contenimento della tensione tra uomo e risorse sollecitando il legislatore ad agire sui metodi; da un punto di vista ermeneutico, quanto sancito nell'art. 8 del *titolo preliminare*, «nell'adempire alle proprie attività civili l'individuo è chiamato ad attenersi ai principi di risparmio delle risorse, tutela dell'ambiente e rispetto dei diritti degli animali», non costituisce semplicemente uno dei principi portanti dell'azione civile, rappresenta altresì uno dei capisaldi dell'attività di formulazione legislativa. In virtù della sua importanza il *Codice Verde* abbonda di tematiche impostate secondo l'approccio metodologico 'verde'; in questa sede abbiamo tuttavia dovuto circoscrivere l'esposizione ai cinque seguenti esempi.

Si tratta in primo luogo di quanto sancito dagli artt. 57, 58 e 59 del titolo preliminare in relazione agli effetti dell'errore ai fini della validità del negozio giuridico; i tre articoli dispongono rispettivamente quanto segue: «la validità del negozio giuridico persiste in presenza di errori relativi a

persone o cose perpetuati in sede di dichiarazione, purché il contesto consenta di risalire alla persona o cosa originariamente intese»; «l'errore di calcolo non implica la vanificazione del negozio giuridico, ne comporta semplicemente la rettifica, salvo rivelarsi determinante ai fini del consenso alla dichiarazione»; «la parte incorsa in errore può dichiarare l'invalidità dell'atto, restando tuttavia soggetta alle conseguenze dei termini già definiti qualora la parte avversa opti per un'esecuzione in tal senso dell'atto in questione». Ai tre articoli soggiace il comune intento di fare tutto il possibile per tutelare la validità del negozio giuridico incorso in errore; questo perché l'implemento del negozio comporta ingenti consumi in termini di ricchezza sociale (dalle spese di trasporto e di autenticazione al coinvolgimento dell'avvocato). È estremamente semplice dichiarare nulla la totalità dei negozi giuridici compromessi da errori, vanificando con essi anche le annesse spese; ciò è tuttavia in contrasto con il principio verde, giustificando il ricorso ad ogni possibile misura volta a tutelare l'efficacia dell'atto. Abbiamo pertanto optato per continuare a riconoscerne la validità – purché a errore rimosso l'andamento del negozio non risulti compromesso – onde risparmiare così il patrimonio sociale.

Il secondo esempio offre disposizioni tecniche in materia di partizione dell'eredità; i termini sono quelli definiti dagli artt. 427, comma 1, e 429 del libro quarto. Il primo esorta gli eredi ad accingersi alla partizione in conformità a quanto segue: «qualora l'oggetto non sia suscettibile di divisione ovvero la divisione ne comprometta il valore, prevalga il diritto del miglior offerente tra i cosuccessori; a ciascuno dei cosuccessori è tuttavia riconosciuto il diritto d'invocare l'ammissione di un offerente esterno, il ricavato sarà suddiviso in quote e così ripartito tra i cosuccessori»; il secondo offre disposizioni orientate ad eludere la dispersione del patrimonio agricolo: «qualora abbia luogo il decesso dell'utente del contratto di usufrutto del fondo agricolo e tra i successori vi sia un erede assegnatario del contratto stesso, questi potrà richiedere di ereditare la totalità delle proprietà destinate alla produzione agricola onde mantenerne inalterato il valore complessivo». Nel primo caso alla partizione dell'oggetto reale è preferita la partizione del suo valore, aggirando gli eventuali sprechi altrimenti impliciti alla prima soluzione; poniamo ad esempio che l'oggetto di partizione sia un bue e che i successori coinvolti siano quattro: optando per la prima soluzione il bue vivo e vegeto verrebbe ripartito in quattro pezzi di manzo, determinando la trasformazione di un valore maggiore in valore minore; optando invece per la seconda soluzione il bue verrebbe acquistato vivo dal maggiore offerente tra i successori mentre verrebbe assegnato agli altri un corrispettivo in quota senza mettere a repentaglio la

ricchezza sociale. Il secondo articolo è animato da un principio analogo al primo e consente di evitare che il fondo agricolo venga ripartito in appezzamenti minori d'irrisorio valore produttivo e svalutato. Si tratta in realtà di disposizioni passive; le disposizioni contenute negli artt. 211 e 216 ss. del quarto libro partecipano invece delle cosiddette 'disposizioni attive', mirando alla composizione di più appezzamenti di medie dimensioni in unico appezzamento maggiore, onde valorizzare il fondo e razionalizzarne l'impiego. Consideratane l'efficacia sul piano dell'ottimizzazione di una risorsa limitata e del miglioramento del tenore di vita umano, come escludere siffatte norme nel tessuto del regolamento verde?

Il terzo esempio è contenuto nell'art. 450 del libro settimo, che oppone restrizioni alla pretesa del locatore di demolire un'eventuale aggiunta: «allo scadere del contratto d'affitto l'affittuario che su consenso del locatore abbia apportato miglioramenti o aggiunte alla cosa locata ha diritto a richiederne al locatore un rimborso nei termini di una quota pari al valore così aggiunto; il locatore deve adempiere al rimborso astenendosi dal sollecitare, salvo pertinenti motivazioni, l'abbattimento dell'aggiunta in questione nonchè la restituzione allo stato originale della cosa locata». In considerazione della presunta riduzione del valore della cosa locata a seguito della demolizione dell'eventuale aggiunta, quest'ultima è da evitarsi, salvo il caso in cui non vi siano alternative; il locatore dovrà pertanto astenersi dall'importunare l'affittuario con richieste di abbattimento; quanto poi al rimborso del valore dell'aggiunta in questione, si tratta di un'opzione economica ed amichevole, abbiamo pertanto voluto riproporla nell'art. 450.

Un quarto esempio è rappresentato dalle disposizioni dell'art. 1288 del libro settimo, atte a limitare l'altezza delle costruzioni commemorative erette dagli utenti nei cimiteri: «l'utente è autorizzato, interrata la salma o le sue ceneri, ad erigere *in loco* una costruzione commemorativa che non ecceda i due metri di altezza e non indulga in lusso e sprechi». Quest'articolo riconosce agli utenti il diritto di erigere edifici in memoria dei defunti, imponendovi un'altezza massima non superiore ai due metri ed invocando chiaramente l'astinenza da lussi e sprechi. Le spese di costruzione di un simile monumento eccedente i due metri saranno necessariamente piuttosto elevate, mentre comparativamente economica sarà la costruzione di un edificio analogo di dimensioni inferiori; la logica che soggiace a questo tipo d'impostazione è quella che nega al defunto la precedenza sul vivo nella distribuzione delle risorse.

Un quinto esempio è rappresentato infine dalle normative sulla responsabilità ambientale contenute nell'art. 1602 del libro sesto: «l'even-

tuale responsabile di danni inferti a elementi naturali come l'aria, l'acqua, il suolo, la flora o la fauna di una determinata zona dovrà risponderne agli abitanti della zona in termini di risarcimento; in assenza di criteri stabiliti in tal senso dalla legge e in presenza di danni certamente ascrivibili all'inquinamento dell'ambiente, l'onere del risarcimento compete al responsabile della fonte inquinante; in presenza di rifiuti tossici conformi ai criteri di stato e tuttavia forieri d'inquinamento ambientale o danni inferti a persone o proprietà, è il responsabile della fonte inquinante a doverne rispondere per primo alla parte lesa in termini di compensazione mentre è allo Stato stesso che competono le responsabilità finali». Quest'articolo conferisce la responsabilità dell'inquinamento ambientale non soltanto a quanti lo inducano in violazione dei parametri di Stato ma anche a quanti lo inducano in conformità a tali parametri stessi; l'ultima attribuisce quindi allo Stato le responsabilità finali, riflettendo l'alta considerazione del compilatore per la salute collettiva, inestricabilmente vincolata alla qualità dell'ambiente.

Nel nostro progetto di *Codice Verde* possono senz'altro essere rinvenuti numerosi ulteriori esempi di normative 'verdi', ma per esigenze di brevità dovrò circoscrivere la digressione a questi. Può trattarsi in apparenza di normative ordinarie, eventualmente ricorrenti in altri codici civili nei quali non sia necessariamente posto in risalto il principio verde; riunite tuttavia sotto lo stendardo del principio verde esse concorrono a formare un organismo unitario animato da un'unica coerente impostazione e nel quale il valore dei singoli aggregati è verticalmente superato dall'armonia del complesso. Si può asserire l'esistenza di normative verdi all'interno di ogni suddivisione del codice, a dimostrazione di come in nome del principio verde sia possibile impostare un codice dalla *a* alla *zeta*; non era tuttavia altrettanto verosimile impostare al principio verde la totalità degli articoli del *Codice*, dacché il confronto e la composizione del rapporto uomo-risorsa costituiscono il presupposto dell'esistenza del diritto civile e degli altri diritti: venuto meno siffatto presupposto non vi sarebbe alcun bisogno di un 'diritto civile'; é pertanto assolutamente normale che nel nostro progetto di *Codice Civile Verde* non compaia un 'verde' totale ma, piuttosto, un verde 'a puntini' (*).

(*) La traduzione di questo articolo è stata curata dal dott. Qi Yun, dal dott. Xiao Jun e dalla dott.ssa Roberta Tontini.

